

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 75/45/2012**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 23.05.2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia depositava ordinanza di interruzione del processo su istanza del difensore del contribuente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 546/1992, per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società mediante sentenza del Tribunale di Roma depositata il 18.03.2010.

L'Area Legale della DP di Mantova, in giudizio mediante la Direzione Regionale della Lombardia, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 546/1992, propone ora istanza di trattazione per la prosecuzione del processo interrotto.

In data 6 febbraio 2009 l'Ufficio notificava a controparte l'appello contro la sentenza della CTP di Mantova depositata in data 03.01.2008, e controparte si costituiva in data 8 aprile 2009.

La controversia aveva origine dall'impugnazione, da parte della società e del contribuente, avvenuta in data 09.02.2007, degli avvisi di accertamento ai fini Irpef, Ires, Irap, Iva emessi dall'Agenzia delle Entrate di Mantova in seguito a P.V.C. redatto dalla locale Polizia Tributaria, per emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti. I ricorrenti contestavano l'accertamento ritenendolo infondato e ne chiedevano l'annullamento.

La Commissione tributaria provinciale di Mantova, con sentenza 240/05/07, accoglieva i ricorsi e compensava le spese.

Nell'appello, l'Ufficio riproponeva le contestazioni ai ricorsi introduttivi sui punti già decisi favorevolmente all'Agenzia delle Entrate dalla CTP circa il preteso difetto di motivazione dell'accertamento e l'invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni di altri soggetti. Sulla fittizietà delle operazioni nelle quali la M.S.Spa si era trovata coinvolta, l'Ufficio ribadiva che la Guardia di Finanza aveva raccolto dichiarazioni rese da molte persone e l'esame di tutte queste dichiarazioni, trasferite in circa 200 pagine di verbale, portava alla conclusione che le operazioni erano inesistenti. Contestava la sentenza, ritenendola priva di motivazione, nel punto in cui i primi giudici disconoscono la validità delle prove testimoniali raccolte dalla G. di F. ed utilizzate impropriamente nel processo tributario senza l'ausilio di ulteriore prova documentale. Sulla qualifica di amministratore di fatto dello Sp., per la quale i primi giudici avevano ritenuto non sussistere, nell'accertamento, alcuna motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di tale qualifica, l'Ufficio eccepisce che il PVC agli atti del primo grado è stato firmato dallo stesso Sp., il quale era anche presente alle operazioni di verifica.

Si costituiva la società contribuente che insisteva sul difetto di motivazione dell'atto, ribadiva che l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria prevista dall'art. 33, comma 3, del DPR 600/73 non era stata rilasciata validamente in quanto in essa non erano indicati i documenti di cui si autorizzava l'utilizzazione, sosteneva la tesi dell'inutilizzabilità delle prove testimoniali che dovevano essere ritenute, come correttamente statuito nella sentenza impugnata, dichiarazioni che rilevavano quali semplici elementi indiziari. Sulla fittizietà delle operazioni, infine, parte appellata contesta l'Ufficio ricordando di aver allegato, in sede contenziosa, ben mille documenti rappresentanti fatture, bolle doganali, cambiali, documenti di trasporto, eccetera che attestano la perfetta validità ed esistenza delle operazioni poste in essere dalla contribuente. Chiedeva che l'appello fosse respinto.

Si costituiva anche lo Sp. che ripeteva gli argomenti di difesa già esposti dalla società e chiedeva la conferma della sentenza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si deve preliminarmente osservare che le eccezioni riguardanti la carenza di motivazione dell'atto e, parimenti, della sentenza impugnata, sollevate rispettivamente dai contribuenti e dall'Ufficio, non possono essere accolte tenuto conto che esistevano nell'accertamento, così come nella sentenza dei precedenti giudici, tutti quegli elementi che consentono alla parte avversa di difendersi adeguatamente e compiutamente. Sia la società, sia lo Sp. risultavano essere a conoscenza del contenuto del PVC nelle conclusioni della Guardia di Finanza in quanto entrambi i soggetti avevano partecipato alle operazioni ispettive ed avevano sottoscritto il verbale.

Sulla eccezione di mancata autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ai fini della utilizzabilità degli elementi acquisiti dalla G.d.F., non può che confermarsi quanto statuito dai primi giudici essendo rilevabili agli atti le espresse autorizzazioni rilasciate dal Pubblico Ministero, né vi era alcun obbligo di indicare nel testo della autorizzazione i singoli documenti di cui era consentita l'utilizzazione e la trasmissione. È pertanto legittimo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'uso delle notizie e dei documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza ai fini di emettere l'accertamento.

Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni di altri soggetti, ritenute prove testimoniali non ammissibili nel processo tributario perché incompatibili con riferimento all'art. 7 del D.Lgs 546/92, si deve qui osservare che il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio avanti le Commissioni tributarie si riferisce alla prova testimoniale da assumere direttamente nel processo e non implica l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale e rese da terzi, intesi come soggetti "terzi" rispetto al rapporto tra il contribuente/parte e l'Erario (Corte Costituzionale, sentenza 18/2000). Il divieto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo non implica pertanto l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione finanziaria sono autorizzate a richiedere ai privati nella fase amministrativa dell'accertamento.

Tanto premesso in linea di principio, si deve rilevare che, nella fattispecie, dalla verifica della GdF sono emerse inconfutabilmente prove di fatti e comportamenti coerenti con l'emissione e l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, finalizzate ad un illecito arricchimento ed ad evadere le imposte. Molti soggetti terzi, dipendenti della MS Spa, dipendenti di altre società collegate gestite dallo Sp., fornitori delle società, il professionista, direttori e cassieri di banche, autotrasportatori, hanno rilasciato dichiarazioni da cui emerge la prova della natura fittizia di operazioni economiche poste in essere dai contribuenti. Dalle stesse dichiarazioni emerge pacificamente che lo Sp. Mi. esercitava un ruolo di dominus nell'intera attività fraudolenta e risultava essere l'amministratore di fatto delle società coinvolte nell'attività stessa.

Alla luce dei fatti sopra elencati, la statuizione dei giudici provinciali non può essere condivisa, dovendosi ritenere che le dichiarazioni attendibili raccolte dalla Guardia di Finanza possono costituire la prova della attività fraudolenta posta in essere dai contribuenti e possano essere sufficienti a qualificare come amministratore di fatto lo Sp. Mi.. La sentenza impugnata deve essere quindi riformata con accoglimento dell'appello dell'Ufficio.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in riforma della sentenza impugnata:

- 1) rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente confermando la legittimità dell'avviso di accertamento;
- 2) condanna la società soccombente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 per il primo grado ed in € 2.500,00 per il secondo.